



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione Territorio – Edilizia Privata – Patrimonio -
Demanio – Commercio – Artigianato – Industria

Corso Vittorio Emanuele, n. 1, 84047 Capaccio (SA) – C.F. 81001170653 – P.I. 00753770650
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640 E-mail: settoreterzo@comune.capaccio.sa.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 74 del 06 LUG. 2009

Del Registro Generale n. 1229 del 15 LUG. 2009

OGGETTO: Sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 ditta Quaglia Carmine ora Quaglia Maria Rosaria (prat. 1035/47).-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

VISTO E CONSIDERATO:

- il T.U. D.Lgs. 267/2000 ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda al Responsabile dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;
- la richiesta di Concessione Edilizia in Sanatoria, presentata in data 29.03.1986, prot. n. 5694, dal Sig. Quaglia Carmine nato a Capaccio (Sa) il 21.02.1928, ora Quaglia Maria Rosaria nata ad Agropoli il 05.09.1972, residente alla Via Dei Terzi n. 5, Capaccio (Sa), per effetto dell'atto di donazione per Notar Raimondo Malinconico del 16.01.2002, rep. 51198 e racc. 18599, ai sensi dell'art. 35 della legge 47/85, per opere abusivamente realizzate in questo Comune alla Via Terzi località Gromola, su area individuata al foglio di mappa n. 11, part. n. 1478 sub. 4, 7 e 8, relative alla realizzazione di fabbricato per abitazione, di capannone da adibire ad attività commerciale e di capannone per deposito agricolo, posti in adiacenza tra di loro;
- che detta opera ricade in zona soggetta a vincolo ambientale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e s.m.i.;
- il parere favorevole espresso con verbale n. 11 del 29.01.2009 dalla Commissione Edilizia Comunale Integrata;
- che detto parere è stato espresso in quanto le opere realizzate abusivamente non hanno arrecato alcun danno ambientale, per cui non si appalesa la necessità di intimare la demolizione;
- la Delibera di Giunta Municipale n. 1963 del 25 novembre 1997, relativa ai criteri per la determinazione della detta sanzione;
- Visto l'art. 4 del D.M 26.09.1997 il quale stabilisce che l'applicazione dell'indennità risarcitoria è obbligatoria anche quando dalla predetta valutazione emerge un danno nullo, provvedendo in tal caso che essa vada corrisposta nella misura minima prestabilita indicata nello schema sotto indicato o comunque prestabilito da specifica norma.

Tipologia 4	£ 1.000.000 (€ 519,41)
Tipologia 5e6	£ 750000 (€ 387,34)
Tipologia 7	£ 500000 (€ 258,23)

- la quantificazione da applicare è di € 5.722,53, così determinata:

Rendita catastale		5%		Coefficiente		3%		Sanzione da corrispondere	Modello di riferimento	
€ 369,27	+	18,46	*	100	*	0,03	=	€ 1.163,20	Mod. A/1	
€ 4.015,97	+	200,79	*	34	*	0,03	=	€ 4.301,10	Mod. D/2	
Art. 4 del D.M. 26.09.1997								=	€ 258,23	Mod. D/3
Totale indennità risarcitoria								=	€ 5.722,53	

Pertanto l'indennità risarcitoria da versare è di € 5.722,53;

RITENUTO:

- di poter concedere il rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria per le dette opere abusivamente realizzate, fermo restando l'irrogazione della Sanatoria pecuniaria di cui all'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

CONSIDERATO,

- che sono salvi ed impregiudicati gli eventuali ulteriori provvedimenti da dover adottare in seguito alle istruzioni in merito che saranno emanate dalla Regione

Campania, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata;
- 2) Di non richiedere il ripristino dello stato dei luoghi per le opere abusivamente realizzate e descritte in premessa, in quanto le stesse non sono incompatibili con l'interesse paesistico tutelato;
- 3) Di quantizzare l'indennità di cui all'art.167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nella misura di € 5.722,53 da incamerare mediante accredito sul c.c.p. n.12286845, intestato al "Comune di Capaccio" causale "sanzione dovuta per l'indennità pecuniaria, ai sensi dell'art. n. 167 del D.Lgs n. 42/04."
- 4) Di trasmettere la presente determina con i relativi documenti giustificativi al Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
- 5) Di introitare il suddetto importo sull'apposita risorsa del Bilancio 2009 indennità pecuniaria, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs del 22 gennaio 2004 n. 42.
- 6) Di vincolare l'importo per l'utilizzo delle finalità previste dal comma dell'art. n. 167 del D.Lgs del 22 gennaio 2004, n. 42.

Il Responsabile del Settore III

Ing. Carmine GRECO



**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 09.07.09

prot. 28341

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 15 LUG. 2009 al _____

IL RESPONSABILE



Stampa: PUBBLICAZIONE 15 LUG 2009